

	CONTRATTO	
	per	
	Affidamento del servizio di prima accoglienza in favore dei minori stranieri	
	non accompagnati di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura	
	Ufficio territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 per ulteriori 30	
	giorni	
	- CIG n. 9408142462 -	
	TRA	
	il COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI con sede legale	
	in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella	
	persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F: CCLRFL66T28A053R), Dirigente	
	del Servizio Sociale Amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e	
	domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi	
	Sociali, Viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in	
	proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Firenze;	
	E	
	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ -	
	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE (di seguito: "CO&SO") con sede legale in Firenze, Via Valdipesa n. 1,	
	con P.IVA/C.F. e iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n.	
	04876970486, repertorio economico amministrativo n. FI-497755, iscritto	
	all'albo delle cooperative al n. A108639 – Sezione cooperative a mutualità	
	prevalente, nella persona del legale rappresentante Giacomo Billi, nato a Firenze	
	il 4/07/1964 e domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del	
	Consorzio sopra indicata;	
	1	

PREMESSO CHE

- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio cittadino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo procedimentale collaborativo in data 19/11/2021, con il quale la Prefettura - UTG ha demandato al Comune di Firenze il compito di individuare le strutture temporanee e i gestori dei servizi di cui all'art. 19 co. 1 del D. Lgs. 142/2015 (strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati);

- in esecuzione del citato accordo, a seguito di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, con determinazione dirigenziale DD/2021/08110 del 13/12/2021 il servizio di prima accoglienza MSNA in questione è stato affidato all'operatore economico "CO&SO - Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale" per la durata di sei mesi dall'avvio dello stesso;

- in considerazione dell'estrema urgenza della procedura, è stato dato avvio al servizio in via anticipata e, in data 16/12/2021, sono state attivate due strutture per l'accoglienza straordinaria dei minori stranieri non accompagnati;

- nel mese di giugno 2022, a causa del perdurare dell'emergenza, su iniziativa della Prefettura – UTG di Firenze, la durata dell'accordo procedimentale collaborativo con il Comune di Firenze di cui alla presente premessa è stata prorogata fino al 19/09/2022 e, conseguentemente, i due attori istituzionali hanno reputato opportuna la prosecuzione del servizio di prima accoglienza in questione fino alla scadenza del predetto accordo e, cioè, fino al 19/09/2022,

mediante l'utilizzazione della facoltà di proroga ai sensi dell'art. 106 co. 11 del

D. Lgs. 50/2016;

- in data 16/09/2022 la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze

hanno deciso di prolungare la durata dell'accordo procedimentale collaborativo

fino al giorno 19/10/2022;

- il giorno 15/09/2022 è stata pubblicata sul portale regionale START una

procedura per l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) e

co. 3 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020 e

ss.mm.ii., per la realizzazione del servizio di prima accoglienza di minori

stranieri non accompagnati per ulteriori trenta giorni (CIG: 9408142462) e

l'operatore economico CO&SO è stato invitato a presentare un'offerta per

l'esecuzione del predetto servizio entro il termine ultimo del giorno 19/09/2022;

- l'operatore economico CO&SO ha presentato regolare offerta, giudicata

ammissibile dal RUP nella seduta del giorno 19/09/2022 e, con determinazione

DD/2022/06596 del 19/09/2022, è stato affidato in via diretta a CO&SO il

predetto servizio;

- con nota prot. 312717 del 19/09/2022 è stata data comunicazione dell'avvenuto

affidamento del servizio al Consorzio CO&SO e, data la necessità di continuità,

ne è stato disposto l'avvio a partire dal giorno 20/09/2022;

- il Consorzio CO&SO ha dichiarato, ai sensi del d.PR 445/2000, il possesso dei

requisiti necessari alla stipula del presente contratto e tali dichiarazioni sono

state oggetto oggetto di verifiche d'ufficio dall'esito positivo;

- poiché il Consorzio CO&SO ha dichiarato di avvalersi di una cooperativa ad

esso consorziata per l'esecuzione del citato servizio, quale la società cooperativa

sociale *onlus* Il Girasole (di seguito: “Il Girasole”), con sede legale in Firenze,

	via Pellas n. 20, P.IVA/CF: 04991520489, questa è stata resa oggetto di verifiche	
	d'ufficio e la stessa risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di	
	idoneità professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;	
	- in ogni caso, la mancanza originaria, successivamente accertata, ovvero la	
	perdita sopravvenuta dei predetti requisiti in capo a tali soggetti, comporta la	
	risoluzione di diritto del presente contratto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la	
	dichiarano parte integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e	
	documenti di seguito richiamati, menzionati o allegati,	
	E	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto	
	Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra	
	rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'operatore	
	economico CO&SO (di seguito, anche: appaltatore), che come sopra	
	rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima accoglienza	
	per minori stranieri non accompagnati di cui all'accordo procedimentale	
	collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo di Firenze del 19/11/2021 per ulteriori trenta giorni (di seguito:	
	“servizio di prima accoglienza per MSNA”), decorrenti dall'avvio del servizio	
	(CIG: 9408142462), per un massimo di 63 minori accolti.	
	Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio	
	L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle	
	norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	4	

	risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte	
	sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente,	
	anche ove non materialmente allegati al presente atto:	
	➤ accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura	
	– UTG di Firenze del 19/11/2021 e successivi atti di rinnovo e/o proroga;	
	➤ lettera di invito [ALL. 1];	
	➤ offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 2];	
	Art. 3 – Durata del contratto di appalto	
	Il contratto ha durata iniziale pari a 30 giorni, decorrenti dal 19/09/2022.	
	Art. 4 – Corrispettivo, modalità di pagamento e importo massimo	
	Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, fissato dalla Prefettura – UTG di	
	Firenze, è € 42,86 <i>pro capite pro die</i> , oltre IVA, se dovuta.	
	I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.	
	Il corrispettivo per il servizio è versato in un'unica soluzione, previa erogazione	
	delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di	
	Firenze in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a	
	seguito di inserimento dei dati necessari sul “Portale migranti”.	
	L'importo massimo per il periodo ammonta a € 81.005,40, oltre IVA, se dovuta	
	(63*30*42,86).	
	Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti	
	all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.	
	Le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto	
	corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il	
	relativo codice identificativo gara.	
	5	

Art. 6 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

L'appaltatore ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione dei competenti uffici del Comune di Firenze.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento contrattuale.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salvo quanto disposto all'art. 106 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in questione, ha facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

81/2008, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Nel caso del servizio di cui al presente contratto, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisi che dovessero intervenire, le parti si impegnano a provvedere all'elaborazione del DUVRI.

Art. 10 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a cose e persone, ivi incluso il proprio personale a qualunque titolo impiegato, che si verifichino nell'esecuzione del presente contratto e, in generale, per la durata dell'affidamento.

L'appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo personale o ai suoi beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati dal proprio personale nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine sono state stipulate le seguenti polizze assicurative:

➤ Polizza RCT/RCO n. 500528515 contratta da CO&SO con Allianz

Agenzia Firenze-Signa;

➤ Polizza RCT/RCO n. 186780938 contratta da Il Girasole con UnipolSai;

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze

da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di

quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative

direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 11 – Penali

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni

derivanti dal presente contratto, applica una penale di importo commisurato alla

gravità dell'inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento

del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici

competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che danno luogo

all'applicazione delle penali con PEC indirizzata al legale rappresentante

dell'appaltatore inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti

dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Comune di Firenze applica la penale se ritiene le deduzioni infondate, se non

siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stessa non siano state

presentate entro il termine.

Qualora la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta

nell'arco di durata del contratto, l'importo previsto a titolo di penale è

raddoppiato.

Il Comune di Firenze ha altresì facoltà di richiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del disservizio.

Gli importi addebitati a titolo di penale sono recuperati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo maturato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Risoluzione

Fermo restando il disposto di cui all'art. 108 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle altre ipotesi previste dalla legge, nelle ipotesi previste dal presente contratto nonché in ipotesi di mancanza originaria, comunque accertata, ovvero perdita sopravvenuta dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al Consorzio CO&SO o alla cooperativa esecutrice "Il Girasole".

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'appaltatore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune di Firenze.

Art. 13 – Recesso

In caso di recesso per giusta causa del Comune di Firenze secondo quanto previsto dalla legge, l'appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto, al netto di eventuali penali.

Il Comune di Firenze, qualora l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, richiede il risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le maggiori spese derivanti dalla eventuale riassegnazione del servizio.

Art. 15 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell'appaltatore, inclusa l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss. mm. ii., pari a € 96 (6 marche da bollo) versate dall'appaltatore tramite Modello F24.

Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto il 06/10/2022

per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ -

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE,